



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 30 marzo 2023 n.3

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 13 marzo 2023;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO 27 OTTOBRE 2003 N.135 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art.1

1. Il presente regolamento determina i criteri di applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 e successive modifiche di cui all'articolo 11 della Legge 24 giugno 2022 n.94.
2. Il regolamento non trova applicazione nelle norme in materia di circolazione stradale e immatricolazione dei veicoli.

Art.2

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - Veicoli adibiti a competizioni sportive: autoveicoli o motocicli destinati esclusivamente a competizioni sportive su pista o su strada ancorché immatricolati nel Pubblico Registro Sammarinese;
 - Competizioni sportive: si intendono per tali, esclusivamente le competizioni di rilievo internazionale o nazionale riconosciute dalle rispettive Federazioni sportive;
 - Certificato tecnico: è un documento di identificazione dove sono indicati dati tecnici fondamentali della vettura rilasciato dalla Federazione Automotoristica Sammarinese (FAMS) o dall'Automobile Club San Marino-Automotoclub Storico Sammarinese (ACS - ASS) attestante l'idoneità del veicolo ad essere utilizzato in competizioni sportive;
 - Certificato tecnico per motoveicoli adibiti esclusivamente a competizioni sportive: è un documento rilasciato dalla Federazione Motociclistica Sammarinese (FMS) o dall'Automobile Club San Marino - Automotoclub Storico Sammarinese (ACS - ASS) che attesta l'idoneità del veicolo a partecipare alle competizioni sportive.

Art.3

1. Gli operatori economici che intendono usufruire della agevolazione fiscale devono esercitare quale attività principale la gestione di Team Sportivi. Per gli operatori economici che esercitano il noleggio a breve termine a terzi di veicoli per competizioni sportive trovano applicazione le disposizioni in materia di noleggio, fatta comunque salva l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1.

Art.4

1. Alla richiesta di applicazione della aliquota agevolata deve essere allegato il Certificato Tecnico dal quale risulti la idoneità del veicolo ad essere utilizzato in competizioni sportive.

Art.5

1. Il veicolo adibito a competizioni sportive potrà essere alienato dall'operatore economico solo dopo 12 mesi dall'acquisto, salvo il recupero della maggior imposta dovuta.

Art.6

1. L'utilizzo del veicolo per scopi diversi da quelli previsti nella presente norma comporta l'avvio di verifica fiscale e l'eventuale recupero della maggior imposta dovuta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 marzo 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

